

# ORDINE EUROPEO DI INDAGINE

Scuola superiore della Magistratura  
Scandicci  
23 maggio 2024

*Giuseppe Pighi*  
*Tribunale di Lodi*

# COS'E'

- Un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria penale ispirato al principio del mutuo riconoscimento
- Ha l'obiettivo di realizzare un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi una dimensione transfrontaliera;
- È destinato a sostituire tendenzialmente tutti gli strumenti già esistenti nel settore così da potersi utilizzare per quasi tutti i tipi di prove

# BASE GIURIDICA

- Art. 82 comma 1 del Trattato di Lisbona
- Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014
- Decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108

# CHI PUO' EMETTERE L'OEI

- Il Pubblico Ministero o il Giudice nei confronti delle Autorità degli Stati che hanno trasposto la direttiva;
- Può essere disposto in un procedimento penale o in un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale (art. 27 del Decreto Legislativo n. 162)
- Solo per le intercettazioni telefoniche con assistenza dello stato di esecuzione: il Pubblico Ministero (pur essendo disposte dal G.I.P.)

# A CHI PUO' ESSERE INVIATO L'OEI

- Paesi dell'Unione che hanno aderito alla Direttiva, quindi devono escludersi Irlanda e Danimarca.
- Il Regno Unito ha adottato la legislazione nazionale in materia e allo stato può essere destinatario di OEI. Resta salva la possibilità di regime differente post Brexit.
- [https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/Ejn\\_Home/EN](https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/Ejn_Home/EN)

# QUALI STRUMENTI NEI CONFRONTI DI CHI NON HA ADOTTATO L'OEI?

- Paesi UE che non hanno adottato l'OEI (Irlanda e Danimarca) e Paesi extra UE con specifici accordi (Islanda e Norvegia):  
Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale del 2000;
- altri Paesi europei extra UE: Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959;
- In tutti gli altri casi: rogatoria (o disciplina bilaterale)

# IN CASO DI DIRETTIVA OEI NON TRASPOSTA

- a) Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa del 20 aprile 1959;
- b) Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;
- c) Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale del 2000 tra gli Stati membri dell'Unione europea e relativo protocollo.

# QUALI ATTI SOSTITUISCE L'OEI

- Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale del 2000;
- Decisione quadro 2008/978 sul mandato europeo di ricerca della prova;
- Decisione quadro 2003/577/GAI sul sequestro probatorio

(ABROGAZIONE PROGRESSIVA)

# UTILIZZO DELL'OEI

DISCIPLINA DEL D.LGS. 21 giugno 2017, n. 108

- trasferimento temporaneo nello Stato di emissione delle persone detenute (art. 16);
- trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione (art. 17);
- audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva (art. 18);
- audizione mediante teleconferenza (art. 19);

# UTILIZZO DELL'OEI (segue)

- acquisizione di informazioni e documenti presso banche ed istituti finanziari (art. 20);
- operazioni sotto copertura ( art. 21);
- ritardato arresto o sequestro ( art. 22);
- intercettazioni di telecomunicazioni (art. 23), incluse quelle telematiche;
- provvedimenti di sequestro probatorio ( art. 26).

# UTILIZZI ESCLUSI

- squadre investigative comuni (regolata dal d.lgs. 34/16)
- sequestri diversi da quello probatorio (preventivo e conservativo) regolati dai d.lgs. 35/16, 137/15 e 202/16
- lo scambio spontaneo di informazioni (art. 7 della Convenzione M.A.P./M.L.A. del 2000);

# UTILIZZI ESCLUSI (segue)

- notifica degli atti del procedimento penale (trova applicazione l'art.5 della Convenzione M.A.P./M.L.A. del 2000 di cui al d.lgs. n. 52/2017). Tuttavia, l'OEI può essere utilizzato per le notifiche attinenti all'atto di indagine da compiere all'estero e funzionali alla sua esecuzione.

# E' NECESSARIA LA DOPPIA INCRIMINAZIONE?

- Tendenzialmente NO (categoria assolutamente residuale)
- Principio cardine: non può essere rifiutata l'esecuzione dell'OIE

# MOTIVI DI RIFIUTO

- Art. 10 d.lgs. 108/2017
- a) l'ordine di indagine trasmesso risulta incompleto ovvero le informazioni in esso contenute sono manifestamente erronee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto;
- b) la persona nei cui confronti si procede gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano o impediscono l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
- c) l'esecuzione dell'ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;
- d) dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto di sottoporre una persona, già definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;

- e) sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non sia compatibile con gli obblighi dello Stato sanciti dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- f) il fatto per il quale è stato emesso l'ordine di indagine non è punito dalla legge italiana come reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli articoli 9, comma 5, e 11

- Non si applicano questi requisiti in caso di violazioni finanziarie o tributarie in caso di regime differente rispetto allo stato di esecuzione

# DEROGHE ALLA DOPPIA INCRIMINAZIONE

- a) partecipazione a un'associazione per delinquere;
- b) terrorismo;
- c) tratta di esseri umani;
- d) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;
- e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- g) corruzione;
- h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

- i) riciclaggio;
- l) falsificazione e contraffazione di monete;
- m) criminalita' informatica;
- n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenzevegetali protette;
- o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
- p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
- r) sequestro di persona;
- s) razzismo e xenofobia;

- t) rapina commessa da un gruppo organizzato o con l'uso di armi;
- u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- v) truffa;
- z) estorsione;
- aa) contraffazione e pirateria in materia di marchi e prodotti;
- bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti alterati e contraffatti;
- cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
- dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita

- ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- ff) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di veicoli oggetto di furto;
- gg) violenza sessuale;
- hh) incendio;
- ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ll) dirottamento di nave o aeromobile;
- mm) sabotaggio.

# A CHI SI INDIRIZZA L'OEI?

- Direttamente all'autorità giudiziaria individuata nelle normative nazionali di trasposizione della direttiva  
(per l'Italia è il Procuratore distrettuale)

# COME POSSO SAPERE CHI E' L'AUTORITA' COMPETENTE?

- RETE GIUDIZIARIA EUROPEA (EJN)

[https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/Ejn\\_Home/EN](https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/Ejn_Home/EN)

(«metodo manuale» o «funzione atlas»)

# IN CHE LINGUA DEVO REDIGERE L'OEI?

- Criterio base: lingua del Paese d'esecuzione.
- Eccezioni: casi d'urgenza o casi previsti dalle dichiarazioni dei singoli Stati Membri

[https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN\\_Library\\_StatusOfImpByCat/EN/120](https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCat/EN/120)

Sono fatti salvi accordi diversi (es. tra Italia, Germania e Austria)

# TRASMISSIONE DELL'OEI

- è trasmesso dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità (art. 32, comma 1, del DL.vo 162 del 2017)

# COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA' ITALIANE

- La comunicazione dell' OEI va data anche alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo quando si tratta di indagini relative ai delitti di cui all' art. 51, commi 3 bis e 3 quater, codice di procedura penale (art. 27).
- Non è prevista la trasmissione di copia al Ministero (prevista invece per OEI passivo dall' art. 4). Probabilmente tale adempimento è ancora coperto dalla disposizione dell'art. 204 bis disp. att. c.p.p .

# SPESE

- Le spese sono sostenute dallo Stato di esecuzione ( cfr. art. 15 del Decreto).
- Possono essere condivise con lo Stato di emissione quando si tratti di spese di rilevante entità (art. 15 e 33).
- Vi è disciplina specifica in tema di trasferimento temporaneo (art. 17, 37 e 38) ed intercettazioni (art. 23 e 43).

# DISCIPLINA PASSIVA

- L'autorità è indicata nel Procuratore distrettuale che entro 7 giorni, l'avvenuta ricezione alla autorità richiedente utilizzando il modello di cui all' allegato B (art. 6).
- Andrà altresì precisato se dalle modalità di esecuzione deriverà l'impossibilità di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell' ordine di indagine nonché gli eventuali problemi legati alle condizioni di riconoscimento ed esecuzione onde permettere alla stessa di integrare, modificare o rivalutare la richiesta prima che sia presa una decisione sul riconoscimento (art. 4)

# RUOLO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

- Il ruolo del giudice per le indagini preliminari è indicato all'art. 5.
- Egli interviene quando lo richieda espressamente l'autorità emittente o ciò sia previsto nel nostro ordinamento.
- Ha sindacato in merito all'esistenza dei presupposti per dare esecuzione all'OEI (art. 5 comma 2 e art. 13), rilascia il nulla osta al trasferimento temporaneo (art. 16 ), è destinatario di comunicazione di intercettazione attivata dall'estero (art. 24).

# CONTEMPORANEA INDAGINE ITALIANA

- Nel caso di indagini parallele (riguardanti lo stesso fatto) o comunque connesse, la ricezione di un OIE potrà determinare l'iniziativa della costituzione di una squadra investigativa comune

# TEMPI DI ESECUZIONE

- L'art. 4 prevede che l'esecuzione debba avvenire entro 4 mesi (entro 90 giorni dalla emissione del decreto di riconoscimento, che a sua volta deve intervenire entro 30 giorni dalla ricezione), salva l'esistenza di ragioni di urgenza o necessità che dovranno essere espressamente indicate dalla autorità di emissione.